



ORDINANZA SINDACALE

N° 31 del 12/05/2020

Oggetto: Regolamentazione dei fuochi controllati in agricoltura per l'anno 2020–Disposizioni per la prevenzione del rischio di incendi.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno 12 del mese di **maggio**, nella residenza municipale, il sottoscritto **ing. Calogero Zicari**

SINDACO

del Comune di Realmonte, in virtù della competenza attribuitagli ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, come modificato ed integrato dall'art.41 della L.R. 01/ settembre 1993, n.26, per tutte le materie non di competenza di altri organi del Comune.

PRESO ATTO dell'approssimarsi della stagione estiva che impone l'urgente adozione di misure per la prevenzione degli incendi;

RAVVISATA l'esigenza di impartire opportune direttive al fine di assicurare la pulizia dei terreni di proprietà privata, ricadenti nel territorio comunale, soprattutto nell'immediato perimetro urbano ed extra-urbano, al fine di eliminare ogni potenziale pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, comprese eventuali strutture ed infrastrutture ricadenti all'interno delle predette aree oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati, prevedendo il costante pericolo di incendi;

VISTO il "*Regolamento Comunale sui fuochi controllati in agricoltura*", approvato – ai sensi art.40 commi 1 e 2 della L.R. del 06/04/1996 n.16, integrata e modificata dalla L.R. del 14/04/2006 n.14 – con delibera di Consiglio Comunale n° 05 del 28/01/2009, che fa obbligo ai proprietari di terreni e agli affittuari **di provvedere, perentoriamente entro il 30 Giugno di ogni anno, alla pulitura degli stessi terreni in prossimità delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale e vieta – altresì – nel periodo compreso tra il 15 Giugno e il 15 Ottobre, di accendere fuochi, usare fornelli o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;**

RESO NOTO CHE l'art. 10 del citato Regolamento Comunale prevede sanzioni amministrative pecuniarie, da irrogare con provvedimento del Sindaco, da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato;

FATTO PRESENTE, altresì, che l'art.11 del medesimo Regolamento Comunale prevede, nel caso di mancata ottemperanza a seguito di diffida, l'esecuzione d'ufficio con procedimento amministrativo promosso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o da un suo delegato e la conseguente rivalsa nei confronti del/i soggetto/i inadempiente/i;

RILEVATO CHE in relazione all'adozione del presente atto sussistono i presupposti e le condizioni previste dall'art.54, 2° comma, del D.Lgs. n.267/2000 "*Testo Unico*



O.S. ___/2020 "Regolamentazione dei fuochi controllati in agricoltura per l'anno 2020 – Disposizioni per la prevenzione del rischio di incendi

sull'Ordinamento degli Enti Locali", ai fini dell'emissione di ordinanza contingibile ed urgente in relazione alla tutela dell'incolumità pubblica;

VISTO il D.L. 23/05/2008, n. 92, convertito nella Legge n.125/2008, che attribuisce ai Sindaci maggiori poteri di ordinanza in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

TENUTO CONTO CHE l'adozione della presente Ordinanza non comporta alcun onere di spesa per l'Ente;

VISTO l'art.13 della L.R. n.7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n.112/ del 31/03/1998;

VISTA la Legge n.353 del 21/11/2000;

VISTA la L.R. n.16/1996, integrata e modificata dalla L.R.14/2006;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.297 del 04/06/2008;

VISTI gli articoli 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice Penale;

VISTE le note della Prefettura di Agrigento – Ufficio Territoriale del Governo relative a “*Indicazioni operative in materia di incendi boschivi e di interfaccia*” emanate negli anni precedenti;

VISTI i Comunicati del Presidente del Consiglio dei Ministri aventi ad oggetto “*Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi di interfaccia ed i rischi conseguenti ...*” emanate negli anni precedenti;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTI gli atti d'Ufficio;

ORDINA

IL DIVIETO dal 15/06/2020 al 15/10/2020:

- a) Di accendere fuochi, nemmeno per specifiche operazione di bonifica, specialmente nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco;
- b) Di usare fornelli e/o inceneritori che producono faville o brace nelle aree cespugliose e/o sui terreni con materiale facilmente infiammabile;
- c) Di bruciare stoppie, materiale erbaceo secco e sterpaglie;
- d) Di utilizzare fuochi d'artificio in aree diverse da quelle appositamente individuate;

L'OBBLIGO:

- e) ai proprietari o affittuari di terreni attualmente in stato di abbandono, ubicati in tutto il territorio comunale, soprattutto per quei terreni più prossimi al centro abitato, **DI PROVVEDERE URGENTEMENTE E COMUNQUE ENTRO IL 15/06/2019**, a proprie spese, alla relativa pulizia, allontanando immediatamente dal letto di caduta delle essenze arboree tutti i residui, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a mt.100 (cento) dalla vegetazione circostante e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio di strade e, ove ciò non fosse possibile, distruggendoli all'interno della stessa proprietà o in alternativa conferendoli in discariche autorizzate;
- f) a tutti i proprietari, possessori e conduttori di fondi, agricoli e non, di eliminare, **ENTRO il 15/06/2020**, le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti ed ai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10 (dieci), al fine di evitare la propagazione di incendi;
- g) A chiunque avvisti un incendio o un fuoco non controllato, che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, di darne immediata comunicazione al **Corpo Forestale dello Stato** mediante il numero “**1515**” e/o ai **Vigili del Fuoco** mediante il numero “**115**”



e/o alle autorità locali di pubblica sicurezza (Carabinieri, Sindaco, Polizia Municipale, etc.);

- h) Alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli Enti preposti, di vigilare sull'osservanza delle superiori disposizioni, in collaborazione – se si rendesse necessario – con il personale del Presidio Operativo Locale di Protezione Civile e/o dell'U.T.C., per gli accertamenti tecnici di competenza.

A V V E R T E

Coloro che non ottemperino alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza Sindacale ed alle vigenti disposizioni di legge, che saranno passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie (da € 51,00 ad € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato), ai sensi dell'art.40, comma 3 della L.R. n.16/1996, e penali ivi comprese le aggravanti in caso di danno ai soprassuoli.

D I S P O N E

Altresì, che la presente Ordinanza Sindacale venga resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Comunale on-line e nei luoghi pubblici di maggiore frequenza, così da intendersi formalmente comunicata a tutti gli interessati.

T R A S M E T T E

Copia della presente Ordinanza, per conoscenza e per eventuali provvedimenti di competenza:

- a) alla Prefettura di Agrigento;
- b) all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste della provincia di Agrigento;
- c) al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Servizio per la Provincia di Agrigento;
- d) al Comando dei Vigili del Fuoco;
- e) al Gruppo di Protezione Civile della Provincia Regionale di Agrigento (Settore Pianificazione territoriale – Ambiente e Politiche comunitarie);
- f) alla Provincia Regionale di Agrigento, Settore Viabilità;
- g) all'A.N.A.S., Ufficio di Agrigento;
- h) Ai Carabinieri di Realmonte;
- i) Al Comando di Polizia Municipale;
- j) All'ufficio comunale di Protezione Civile.

R E N D E N O T O

Che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia, ovvero al Presidente della Regione Siciliana, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale on-line.

Il Sindaco
Ing. Calogero Zicari



UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, e su conforme attestazione del Messo Comunale.

ATTESTA

che il presente provvedimento è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69 sul sito istituzionale del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE

